



# COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA

Provincia di Verona

## ORDINANZA DEL SINDACO

### Ordinanza

SERVIZIO ECOLOGIA

Numero 3

Reg. Generale 14 del 07-03-2022

**OGGETTO: AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, BLOCCO PARZIALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE NELLE DOMENICHE DEI MESI DI MARZO E APRILE 2022 ALTRE MISURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 ("Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa") conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10), pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale, in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri, con valori che talvolta superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;

#### CONSIDERATO CHE:

con deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 2013 del 23 ottobre 2012 è stato approvato il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", con la individuazione del c.d. agglomerato Verona, che comprende, oltre al capoluogo di provincia, fra gli altri, anche il Comune di Villafranca di Verona;

ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Negrar di Valpolicella, risulta inserito nella zona agglomerato;

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana, che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con la finalità di riduzione degli inquinanti atmosferici;

la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera" (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), lo Stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso; dalla documentazione risulta che l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;

con deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021-2023 contenente misure straordinarie;

con deliberazione di Giunta regionale n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto ha emanato indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

ATTESO CHE:

il 26 agosto 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, con la presenza dei funzionari della Regione Veneto - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e di funzionari in rappresentanza di ARPAV ed ULSS 9, oltre che di cinquantasette comuni della provincia veronese;

nel corso della seduta, il funzionario inviato dalla Regione, dottoressa Mazzucco, ha chiarito che le 7 domeniche ecologiche devono essere svolte dal 1° ottobre al 30 aprile, anche con cadenza non mensile;

il dottor Zagolin di ARPAV ha ricordato che lo scopo delle domeniche ecologiche è duplice, ossia la riduzione delle emissioni, da un lato, e la sensibilizzazione della popolazione sul tema, dall'altro;

la dottoressa Memo della Regione Veneto ha rilevato che "...nella DGRV 238/21 accanto ad ogni misura ivi prevista è indicata l'incidenza sulla riduzione della concentrazione del PM10 e che con le misure stesse si sta cercando di procedere gradualmente al rientro nei limiti. Circa le domeniche ecologiche, quei Comuni che non vogliono applicarle, devono proporre misure alternative che abbiano la stessa previsione di incidenza, previo parere di ARPAV";

tali concetti sono stati ribaditi anche nella nota della Regione prot. n. 506904 del 4/11/2021;

ATTESO, ALTRESÌ, CHE:

il 17 settembre 2021 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, nel quale sono state illustrate le misure regionali da intraprendere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

tra le misure discusse al Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) sono state anche concordate le date per le domeniche ecologiche, previste nelle giornate del 14.11.2021, 16.01.2022, 30.01.2022, 20.02.2022, 13.03.2022, 20.03.2022 e 03.04.2022, come da verbale trasmesso dalla Provincia di Verona, pervenuto al Comune in data 22/09/2021 e registrato al n° 25516 del protocollo generale dell'ente;

a seguito dell'incontro del T.T.Z., l'Amministrazione comunale, con ordinanze n° 17 RG 62 del 30/09/2021 e n° 21 RG 75 del 09/11/2021, ha adottato le prime misure di limitazione della circolazione del traffico veicolare, con le modalità e le eccezioni definite nel provvedimento stesso e l'individuazione delle giornate domenicali da dedicare all'attenzione del tema ecologico, con blocco del traffico in alcune zone del territorio;

in data 14 febbraio 2022, si è tenuta una nuova seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, in cui è stato concordato con le Amministrazioni comunali presenti, facenti parte dei Comuni "agglomerato", ovvero della cintura metropolitana, di procedere all'adozione di ulteriori misure utili rispetto alle limitazioni del traffico già adottate, da applicare nelle domeniche ecologiche, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

DATO ATTO CHE, in occasione della seduta del 14 febbraio 2022, tutti i presenti hanno concordato di uniformare quanto più possibile le misure da adottare per ottemperare alle indicazioni regionali, per raggiungere risultati più efficaci di miglioramento della qualità dell'aria, ottenendo analoghi effetti di riduzione delle PM10, e sull'utilità di modulare ed integrare la misura della limitazione del traffico nelle giornate indicate dalla Regione, con la previsione di ulteriori giornate e misure, come ad esempio la riduzione delle temperature massime nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro pubblici e privati;

DATO ATTO, altresì, che l'iniziativa delle domeniche ecologiche ha la finalità di promuovere azioni/misure di sensibilizzazione della cittadinanza con ogni attività (culturali, ludico ricreative ed altre) idonee a coinvolgere la popolazione nel raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria;

2

RICHIAMATO il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto nel luglio 2019;

PRESO ATTO delle conclusioni della seduta del Tavolo Tecnico Zonale, svoltasi in data 14 febbraio 2022;

RITENUTO, pertanto, di integrare le misure già adottate con le ordinanze n. 1 RG 8 del 12/01/2022 e n. 2 RG 8 del 16/02/2022, con ulteriori misure rivolte al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto dell'inquinamento locale da PM10;

RITENUTO di prescrivere, per le prossime giornate domenicali di marzo ed aprile 2022, con esclusione della domenica di Pasqua le seguenti limitazioni del traffico, dalle ore 9:00 alle ore 18:00:

chiusura al traffico dei veicoli a motore in via Via Mazzini, Via della Rimembranza, Via Cav. Vittorio Veneto, via Corsara, via Moron;

*iniziative: passeggiate ecologiche nel territorio comunale e altre attività di sensibilizzazione .*

RITENUTO, altresì, di prevedere, su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2022, la limitazione della temperatura misurata nei locali interni a massimi 18 gradi, per gli edifici pubblici e privati, e a massimi 16 gradi, per gli edifici industriali ed assimilabili, fatte salve le deroghe nella parte dispositiva, e in ogni caso con lo spegnimento nei giorni di chiusura degli ambienti;

RICORDATO che l'Amministrazione si riserva di introdurre, con successivi provvedimenti, ulteriori limitazioni del traffico, in ragione anche della necessità di associare ulteriori iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco può, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei centri abitati;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare il comma 3 e seguenti;

## **ORDINA**

1) Le seguenti limitazioni di traffico, per le prossime giornate domenicali di marzo ed aprile 2022, con esclusione della domenica di Pasqua, dalle ore 9:00 alle ore 18:00:

chiusura al traffico dei veicoli a motore in via Via Mazzini, Via della Rimembranza, Via Cav. Vittorio Veneto, via Corsara, via Moron;

*iniziative: passeggiate ecologiche nel territorio comunale e altre attività di sensibilizzazione .*

2) La limitazione della temperatura misurata nei locali interni a massimi 18 gradi, per gli edifici pubblici e privati, e a massimi 16 gradi per gli edifici industriali ed assimilabili, su tutto il territorio comunale, a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 15 aprile 2022, con lo spegnimento nei giorni di chiusura degli ambienti.

### Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice della Strada:

mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);

mezzi adibiti al trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili;

veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) n) del Codice della strada;

mezzi della protezione civile;

veicoli utilizzati dai ministri di culto;

veicoli elettrici;

veicoli condotti da persone residenti nelle zone interdette;

attività e dipendenti delle stesse ubicate nelle zone interdette;

mezzi di soccorso e forze dell'ordine;

carri allegorici e figuranti.

Esclusioni dall'obbligo di abbassamento della temperatura:

ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici;

asili nido, scuole dell'infanzia;

strutture adibite in via prevalente od esclusiva alla permanenza di persone con disabilità.

### Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

### Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1-lett. b) e comma 13, del decreto

legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della Legge n.

120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 87,00 euro a 344,00 euro.

### **INFORMA CHE**

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e tramite la rete internet.

L'Amministrazione comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di azione per la qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

### **DISPONE INFINE**

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale e l'immediata diffusione della presente mediante su sito internet del Comune.

- che la presente ordinanza venga trasmessa:

All'Albo pretorio - sede;

All'Ufficio Cultura- sede;

All'Ufficio Ecologia - sede;

Alla Prefettura di Verona – via Santa Maria Antica, 1 – 37121 Verona;

Al Comando del locale Corpo di Polizia Municipale;

Al Comando Carabinieri di Negrar di Valpolicella;

Alla Provincia di Verona – Settore Ambiente - Via Delle Franceschine, 10- 37100

Verona: pec: [polizia.provinciale.vr@pecveneto.it](mailto:polizia.provinciale.vr@pecveneto.it)

Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona - Via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona:

pec: [protocollo.aulss9@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss9@pecveneto.it);

All'Arpav di Verona - Via Dominutti, n. 8 - 37100 Verona: pec: [dapvr@pec.arpav.it](mailto:dapvr@pec.arpav.it).

**IL SINDACO**

F.to Grison Roberto

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza verrà affissa all'albo pretorio dal 07-03-2022 al 22-03-2022.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

**F.to GELMINI RENZO**